

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 359-A

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA)

(RELATORE BAGNOLI)

Comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità

d'iniziativa dei senatori CAVAZZUTI, SALVI, ROGNONI, PELLEGRINO, CHERCHI, BAGNOLI, GAROFALO, LARIZZA, DE MARTINO Guido, FALOMI, DE LUCA, MICELE, ANGELONI, SCIVOLETTO, BARBIERI, SCAGLIOSO, CASADEI MONTI, PIETRA LENZI, VIGEVANI, LONDEI, LAURICELLA, GRUOSSO, MIGONE, TORLONTANO, VALLETTA, PASQUINO, MORANDO, STAJANO, BRATINA, BRUTTI, PAGANO, CRESCENZIO, PREVOSTO, MANTOVANI, IMPOSIMATO, BORRONI, GIOVANELLI, FORCIERI e DEBENEDETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1994

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	7
- della 5 ^a Commissione permanente	»	8
Testo del disegno di legge n. 359 d'iniziativa dei senatori Cavazzuti ed altri e testo proposto dalla Commissione ..	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo licenziato dalla Commissione industria mostra una preminente valenza istituzionale, in considerazione del particolare rilievo conferito alla precisa individuazione di regole capaci di assicurare una più moderna, trasparente ed efficiente disciplina alla regolazione dei servizi di pubblica utilità. La normativa che si propone all'Assemblea, infatti, qualifica lo stesso processo di privatizzazione in settori di preminente interesse nazionale, dando vita a un contesto organizzativo decisamente innovativo, espressione di regole e garanzie che lo Stato deve imporre innanzitutto alle sue amministrazioni e, contemporaneamente, a tutti i soggetti pubblici e privati, siano essi produttori, utenti o consumatori. Il provvedimento si qualifica come il risultato di una positiva dialettica parlamentare che ha fornito un reale contributo all'ammodernamento strutturale di una parte delle pubbliche amministrazioni: un risultato tanto più significativo in quanto esso è espressione del convinto sostegno, manifestato da tutti i Gruppi parlamentari che hanno approvato, all'unanimità, le modifiche apportate all'originario disegno di legge.

Nella cultura politica e amministrativa del nostro paese, ormai da decenni, si sottolinea l'importanza di una seria e organica riforma delle pubbliche amministrazioni per conferire credibilità a un processo di più ampia riforma dello Stato e dell'intera società civile. L'occasione determinata da una nuova disciplina dei servizi di pubblica utilità, che tenga conto delle preannunciate privatizzazioni, ha imposto al Parlamento una seria e approfondita riflessione sullo stesso modo di porsi della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini produttori e consumatori: è stata dunque oggetto di dibattito innanzitutto la stessa capacità dello Stato di fornire indirizzi politici e garanzie istituzionali con le

regole da esso stesso poste al servizio della collettività. La Commissione ha quindi ritenuto che la normativa proposta all'Assemblea vada interpretata non soltanto nell'ottica delle più o meno ampie privatizzazioni nei settori dei servizi di pubblica utilità ma, soprattutto, in una diversa dimensione dei rapporti tra politica, amministrazione pubblica, diritti e doveri delle diverse componenti in cui si articola la società civile. Vale a dire che: si facciano o meno le preannunciate privatizzazioni, nel breve periodo o nel lungo periodo; si adottino le più diverse soluzioni circa le dismissioni delle partecipazioni azionarie e l'eventuale permanenza di una presenza - più o meno giuridicamente qualificata - dello Stato nelle imprese o nei servizi che si deciderà di privatizzare; permanga o meno, in sostanza, l'attuale assetto nei comparti dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti, è certo, comunque, che una compiuta, organica e autonoma normativa sulle Autorità e le regole che presiedono alla disciplina di rapporti tanto importanti - sia dal punto di vista economico che della qualità dei servizi resi a utenti e consumatori - assume essa stessa un ruolo centrale nel cambiamento, culturale e strutturale, di ampi settori e comparti delle pubbliche amministrazioni. In tal modo, infatti, si procederà alla valorizzazione delle competenze e delle capacità organizzative già oggi presenti in alcune strutture burocratiche ministeriali, esaltandone le funzioni attraverso una qualificata selezione che le ponga al servizio delle nuove Autorità indipendenti. Tali strutture, tuttavia, non saranno chiuse e ripiegate su se stesse ma potranno avvalersi, a tempo determinato, delle migliori competenze necessarie per la soluzione di specifici e contingenti problemi.

È chiaro che, delineata una siffatta prospettiva di portata storica, la stessa qualifi-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cazione dell'autonomia e dell'indipendenza non intende in alcun modo evocare la separatezza e, in qualche modo, l'impermeabilità di corpi e apparati dello Stato: l'autonomia, infatti, presuppone una distinzione di ruoli tra il potere legislativo e il potere esecutivo, restituendo al Parlamento la capacità di fornire gli indirizzi politici fondamentali e alle Autorità il compito di amministrare, vigilare, stimolare e - ove occorra - reprimere, esclusivamente in attuazione del fondamentale principio di legalità che, come noto, presuppone l'adozione di normative secondarie e provvedimenti amministrativi soltanto sulla base del presupposto di una previa disposizione legislativa, deliberata dal Parlamento. Del pari l'indipendenza non ha carattere assoluto, atteso che siffatta qualificazione dell'organo intende soltanto precisare che esso, non essendo inserito in una struttura ministeriale, non è soggetto alla ordinaria burocrazia ministeriale ma al quadro normativo determinato dalla legge speciale con la quale è stato istituito. Il concetto di indipendenza, peraltro, non può dare adito a confusione di ruoli nè a timori di una presunta incontrollabilità dell'organo: esiste, infatti, una consolidata prassi con una relativa giurisprudenza sugli organismi indipendenti che in Italia hanno acquisito sicuri meriti per la capacità di garantire il sostanziale rispetto della legge, senza i vincoli determinati da contingenti maggioranze politiche parlamentari e da più o meno trasparenti ingerenze delle più diverse nature.

La scelta unanimemente compiuta dalla 10ª Commissione ha avuto anche il conforto e il sostegno del Governo: è dunque auspicabile che l'Assemblea del Senato sappia valorizzare compiutamente il lavoro svolto, permettendo al paese di acquisire una maggiore consapevolezza sul modo nuovo di tutelare i grandi interessi pubblici nazionali.

La liberalizzazione del mercato è un valore largamente acquisito e, pur tuttavia, essa presuppone non già l'assenza dello Stato ma uno Stato più forte e credibile perchè più autorevole, non più autoritario.

Non c'è dubbio che lo Stato debba ritrarsi da una serie di attività e funzioni che certamente non esaltano la sua capacità di espressione istituzionale della democrazia politica ed economica: ciò nonostante una graduale transizione alla liberalizzazione del mercato non ha nulla a che fare con forme storicamente datate di liberismo ideologico, che hanno finito per dar luogo a rapporti selvaggi perchè privi di qualunque regola. Il ritrarsi dello Stato da alcune funzioni e competenze, eccessivamente dilatatesi negli ultimi decenni, presuppone la consapevolezza del livello più alto rispetto a cui si pone una domanda pubblica di regole e di rapporti civili: sulla base di tale presupposto è possibile percorrere indirizzi che conducano il paese verso rapporti economici più liberi perchè più trasparenti, più europei perchè più efficienti, più civili perchè più rispettosi delle regole che presiedono alla tutela dei diritti e dei doveri di ciascuno. Tale passaggio, dunque, è il segno di un'Italia nuova che intende emergere e progredire con la ricchezza delle diverse culture e con il tessuto unitario della democrazia politica.

Il dibattito sulle privatizzazioni è uno dei grandi temi di questa legislatura; per alcuni settori esso ha già posto in evidenza la necessità di individuare modalità e condizioni per evitare il passaggio da forme di monopolio pubblico a forme di monopolio privato. Tutto ciò è reso molto più difficile per il fatto che il nostro paese - a differenza di tutti gli altri paesi che hanno avviato un processo di privatizzazioni - è l'unico a non aver preliminarmente stabilito le regole, i soggetti e i controlli in materia: non a caso un grande liberista come Luigi Einaudi, già nel 1949, nelle *Lezioni di politica sociale* sosteneva che «un mercato è innanzitutto caratterizzato dai carabinieri che ne fanno rispettare le regole». Tutti i paesi che hanno privatizzato i servizi di pubblica utilità hanno comunque predisposto un forte e autonomo potere di regolazione da parte di pubbliche Autorità.

Nei servizi in questione, invero, possono esserci i cosiddetti monopoli naturali,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

caratterizzati da una scarsa capacità concorrenziale: in tal caso è necessario regolare il loro potere di mercato, potenzialmente molto elevato, onde evitare il superamento di certi limiti previamente determinati. Il nostro paese, in particolare, dovrebbe passare da un regime di *pubblica impresa* a uno di *impresa privata regolata*, sottoposta alle regole cui devono attenersi tutte le società per azioni e a quelle peculiari determinate in sede di concessione. Ora è indubbio che questo processo ha una valenza politica e, più specificamente, istituzionale poichè il sistema privatistico cui esso dà luogo presuppone indirizzi, controlli e sanzioni da parte di poteri pubblici appositamente disciplinati. Il disegno di legge elaborato dalla Commissione industria intende provvedere a tale scopo avendo ben presente, tuttavia, che in Italia i servizi a rete (ad esempio ferrovie, elettricità, telefoni) hanno raggiunto masse sempre più ampie di utenti con tariffe tendenzialmente contenute, quanto meno rispetto ai paesi industriali avanzati: a fronte di ciò, peraltro, non sono state rispettate le direttive comunitarie in tema di *pari condizioni* tra tutte le imprese pubbliche e private e non è stata incrementata nè la qualità dei servizi nè l'innovazione tecnologica, verosimilmente per la rendita di posizione di cui ha indebitamente fruito il *management* pubblico. Va altresì tenuto presente che la gestione pubblica ha spesso operato per raggiungere obiettivi sostanzialmente estranei alle sue funzioni, a causa dell'eccessivo peso che la politica ha avuto a scapito di una efficiente amministrazione. Così è accaduto che la prossimità delle imprese al Governo e l'assenza di regole cogenti hanno impedito sia lo sviluppo dell'efficienza che una effettiva concorrenza.

Il testo approvato, dunque, si pone l'obiettivo di accrescere il complessivo grado di efficienza dell'intero sistema produttivo attraverso l'inserimento di forti comparti competitivi, che operino in base a criteri del tutto nuovi per il nostro paese. Esso prevede l'istituzione di tre Autorità,

autonome e indipendenti, per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, nei settori dell'energia, acqua e gas; delle telecomunicazioni e dei servizi postali; dei trasporti. Ogni Autorità è composta da due membri e da un presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. I componenti dell'Autorità dovranno possedere requisiti altamente professionali ed essere dotati di notoria indipendenza di giudizio; la proposta di nomina verrà sottoposta all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, i cui pareri favorevoli dovranno essere approvati a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti. I membri dell'Autorità durano in carica sette anni e non sono rinnovabili.

Il provvedimento, poichè intende accrescere il grado di concorrenza ove agiscono elementi monopolistici, vuole regolare l'accesso delle nuove imprese nei settori di competenza delle Autorità anche attraverso la revisione della concessione del servizio: la concessione decisa dall'Autorità, infatti, è uno degli elementi più qualificanti dell'intero disegno di legge, essa ha carattere oneroso e contiene gli obiettivi di ordine generale che devono essere raggiunti nello svolgimento del servizio, in un quadro di garanzie per un equo trattamento tra tutti i soggetti interessati al medesimo servizio. L'applicazione della vigente disciplina comunitaria rappresenta la cornice normativa entro la quale avviene la scelta del concessionario. All'Autorità, inoltre, spetta il compito di verificare i casi nei quali il progresso tecnologico renda superate le condizioni del monopolio naturale che ha costituito il presupposto originario del monopolio pubblico. Parallelamente si tratta altresì di verificare se sussistano condizioni tecnologiche tali da rendere superflua una specifica regolazione che non sia quella dell'impresa pubblica operante in condizioni assolute di monopolio: l'esempio tipico è quello delle reti ferroviarie ed elettriche per le quali è difficile, al momento, immaginare *reti* concorrenti. Infine, per quanto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concerne il meccanismo tariffario, esso dovrebbe ricalcare quello del *price cap* - strumento per il controllo dei prezzi nel settore dei beni e dei servizi offerti dalle *public utilities* - che rende compatibile l'efficienza interna dell'impresa con il dinamismo degli scambi nel mercato.

L'insieme delle accennate considerazioni rende auspicabile che, al di là delle differenze attinenti all'autonomo esercizio dei poteri di indirizzo politico da parte dei diversi Gruppi parlamentari, il provvedimento venga approvato dal Senato in tempi ragionevolmente contenuti.

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: CORASANITI)

29 giugno 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando che le funzioni attribuite all'Agenzia non debbono, comunque, limitare le competenze regionali in materia di servizi pubblici.

Si segnala, inoltre, l'opportunità di coordinare le norme del disegno di legge con quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e di valutare le disposizioni dell'articolo 7 in rapporto ai principi comunitari sulla concorrenza.

su emendamenti

(Estensore: PERLINGIERI)

16 novembre 1994

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, ritiene, per quanto di competenza, di non avere alcunchè da osservare, fatta eccezione per gli emendamenti 2.1 e 2.5, nonché per l'emendamento 2.0.2. Con tali proposte, infatti, si prevede un sistema di nomina della istituenda autorità che, salva ogni valutazione di merito, determina una innovazione non coordinata alla disciplina vigente per i consimili organismi attualmente esistenti: poichè la normativa in esame coinvolge una questione di notevole rilievo istituzionale e politico, sarebbe preferibile un intervento non episodico in materia. Quanto all'emendamento 2.0.2, l'esclusione del doppio grado di giudizio nella giurisdizione amministrativa potrebbe essere in contrasto con l'articolo 125, secondo comma, della Costituzione, che postula l'articolazione del processo amministrativo in più gradi di cognizione e di decisione. Va inoltre segnalato che il disegno di legge n. 777, in corso di esame da parte della Commissione affari costituzionali in sede referente, prevede una delega legislativa per l'istituzione di organismi indipendenti competenti per la regolazione dei servizi pubblici.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge e su emendamenti

(Estensore: PACE)

27 settembre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge e il relativo emendamento di copertura a firma del senatore Cavazzuti, dichiara, per quanto di competenza, sul provvedimento parere di nulla osta, a condizione - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che venga approvato l'emendamento citato.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: ZACCAGNA)

8 novembre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge ulteriormente pervenuti, per quanto di competenza, nell'osservare che quello n. 7.0.3 è alternativo al precedente emendamento del senatore Cavazzuti, esprime il proprio nulla osta nel presupposto che il risultato degli emendamenti in questione sia che gli oneri dell'istituenda Agenzia non gravino sul bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGETESTO D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAVAZZUTI ED
ALTRI

Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità

Art. 1.

(Principi generali)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità nonché alla protezione dell'interesse dei consumatori sia rispetto ai prezzi che alla qualità ed alla varietà dei servizi forniti.

Art. 2.

(Istituzione della Agenzia di regolazione)

1. È istituita l'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, con compiti di regolazione e vigilanza sulla produzione e sull'offerta dei servizi di pubblica utilità, secondo le finalità di cui al precedente articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità nonché **adeguati livelli di qualità nei servizi a rete in condizioni di economicità, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia.**

2. Ai fini della presente legge per servizi di pubblica utilità a rete, di seguito denominati servizi, si intendono i servizi pubblici organizzati con collegamenti strutturali e funzionali tra le sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto del servizio su tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

(Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità)

1. Sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, **la prima delle quali è competente per l'energia, l'acqua e il gas, la seconda per le telecomunicazioni e i servizi postali, la terza per i trasporti.**

(Segue: Testo d'iniziativa dei proponenti)

2. L'Agenzia opera in piena autonomia e con indipendenza di valutazione e di giudizio ed è organo collegiale, composta da un Presidente e due membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e scelti tra persone di notoria indipendenza, dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I componenti dell'Agenzia sono nominati per cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

(Organizzazione delle Autorità)

1. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; **esse sono preposte alla regolazione, al controllo e alla vigilanza del settore e la loro attività ha inizio a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.**

(Cfr. anche il comma 4.)

2. Le Autorità di cui all'articolo 2 sono competenti per i servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1. In quanto Autorità nazionali competenti per la regolazione, il controllo e la vigilanza dei servizi nel settore di competenza, prestano consulenza al Governo nelle materie interessate dalla normativa comunitaria.

3. L'Autorità per l'energia, in particolare, è competente per i servizi relativi alla fornitura di beni o risorse tramite reti di trasporto e distribuzione, gestite sia in regime di riserva legale, sia dalle imprese elettriche minori escluse dai trasferimenti all'ENEL, nonché dalle imprese elettriche degli enti locali e loro aventi causa.

4. Ciascuna delle Autorità di cui all'articolo 2 è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte all'esame delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

5. I componenti le Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei proponenti)

za, nè possono essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo **per l'intera durata del mandato.**

4. L'Agenzia ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

5. L'Agenzia delibera le norme relative alle procedure istruttorie, in conformità della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

essi non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, **ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.** I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo.

6. Per almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico i membri delle Autorità non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggior cifra tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggior cifra tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito; l'impresa che abbia violato tale divieto è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con una sanzione pecuniaria pari al 5 per cento del fatturato e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, con la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo gli indici annuali dell'ISTAT per i prezzi all'ingrosso.

(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 2 dell'articolo 6 del testo proposto dalla Commissione.)

7. I funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui all'articolo 4, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei proponenti)

6. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Agenzia entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 5, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

7. Le indennità dei componenti dell'Agenzia sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

(Personale dell'Agenzia)

1. L'Agenzia può assumere direttamente dipendenti con contratto, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di duecento unità. L'Agenzia può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

(Collocato, in diversa formulazione, quale articolo 7 del testo proposto dalla Commissione.)

8. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro.

(Collocato, in diversa formulazione, quale articolo 8 del testo proposto dalla Commissione.)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa dei proponenti*)

2. L'Agenzia si articola nelle seguenti aree operative:

- a) area operativa sui servizi di posta e telecomunicazione;
- b) area operativa sui servizi di trasporto;
- c) area operativa sui servizi di energia ed acqua.

3. L'Agenzia delibera le norme relative alle modalità di assunzione ed il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché all'ordinamento delle carriere, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative. L'Agenzia delibera altresì le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la conformità alla presente legge e li rende esecutivi con proprio decreto entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. Queste ultime devono essere documentate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

4. Al personale in servizio presso l'Agenzia è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

Art. 4.

(Delega al Governo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, sentito il parere, da esprimersi entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla richiesta, delle Commissioni parlamentari

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo d'iniziativa dei proponenti)

competenti, contenenti disposizioni in-

tese:

a) a riservare, anche con atti successivi nel tempo, all' Agenzia il potere di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i servizi di pubblica utilità da sottoporre ai poteri di cui alla successiva lettera c). Su tali proposte il Ministro si esprime entro trenta giorni solo in caso di dissenso con le proposte dell'Agenzia;

b) ad individuare la riserva al Governo della determinazione per i servizi ricompresi nella precedente lettera a) dei criteri di massima della fornitura del servizio in relazione alle prestazioni minime essenziali da fornire per interessi generali;

c) ad attribuire all'Agenzia le seguenti funzioni:

1) individuazione **in via analitica** dei servizi da assoggettare a regime di concessione e di autorizzazione la cui durata non può essere inferiore a trenta anni;

2) determinazione **in via analitica**, sentiti i Ministeri competenti, dei contenuti dei singoli atti di concessione e di autorizzazione, nonché delle condizioni di accesso comunque stabilite nel rispetto dei principi di concorrenzialità, anche al fine dell'eventuale previsione dell'obbligo, per le imprese, di prestare il servizio con continuità, in condizione di eguaglianza, e in modo tale che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, con particolare riguardo per quelle degli anziani e dei disabili, e che siano garantiti il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti, la salute dei lavoratori occupati;

3) modificazione delle clausole delle autorizzazioni, nonché delle condizioni tecniche di svolgimento dei servizi, ove lo richiedano gli andamenti del mercato o le esigenze degli utenti;

(Cfr. n. 10 dello stesso comma.)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

(Funzioni delle Autorità)

1. **Ogni Autorità svolge** le seguenti funzioni:

a) individua i servizi da assoggettare a regime di concessione e di autorizzazione la cui durata non può essere **superiore** ad anni **quaranta**;

b) determina, sentiti i Ministeri competenti, i contenuti dei singoli atti di concessione e di autorizzazione nonché le condizioni di accesso comunque stabilite, nel rispetto dei principi di concorrenza, anche al fine di prevedere, eventualmente, l'obbligo per le imprese di prestare il servizio con continuità, in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, **ivi comprese** quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli **addetti**;

c) **determina le modalità tecniche di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che svolgono i servizi; modifica le clausole delle autorizzazioni e le condizioni tecniche di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti;**

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei proponenti)

4) fissazione ed aggiornamento, ove le condizioni di mercato lo richiedano, dei parametri di riferimento per determinare il prezzo del servizio; delle modalità di recupero dei costi eventualmente sostenuti per interessi generali;

5) vigilanza sullo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione di documentazione e di notizie;

6) determinazione delle direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte delle imprese;

7) studio della generale evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per proporre o disporre modifiche delle condizioni tecniche, giuridiche ed economiche di svolgimento e di erogazione;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

d) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, anche ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i parametri di riferimento per determinare le tariffe e i corrispettivi dei servizi, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio;

e) determina i costi delle singole prestazioni, procedendo alla loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

f) vigila sullo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel contratto di servizio di cui all'articolo 12 ovvero ai sensi della lettera g);

g) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte delle imprese, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, eventualmente differenziandoli per settore, zone geografiche, tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui all'articolo 12, comma 4;

(Cfr., in diversa formulazione, la lettera i).)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei proponenti)

8) pubblicizzazione delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti e di migliorare la concorrenzialità dell'offerta;
(Cfr., in diversa formulazione, l'articolo 5.)

(Cfr., in diversa formulazione, il numero 7)

9) intervento nei confronti dei soggetti che svolgono i servizi imponendo modifiche degli stessi;

10) determinazione delle forme tecniche di redazione dei bilanci dei soggetti che svolgono i servizi;

d) a regolamentare la cessazione, entro il 1° gennaio 1996, delle concessioni in essere concernenti i servizi ricompresi nell'ambito di competenza dell'Agenzia, con facoltà di prevedere la possibilità di una gestione in via provvisoria dei servizi medesimi in attesa dell'espletamento delle attribuzioni di cui alla precedente lettera c) da parte dell'Agenzia;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

h) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative, anche normative, volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi, riferendo annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

i) pubblicizza le condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

l) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche all'esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione dei contratti di servizio di cui all'articolo 12;

m) attribuisce annualmente attestati di qualità ai soggetti esercenti il servizio che si siano distinti per efficienza e qualità delle prestazioni rese, per l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera d) e per il gradimento mostrato dagli utenti;

n) vigila e verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il

(Segue: Testo d'iniziativa dei proponenti)

e) a garantire l'osservanza dei provvedimenti dell'Agenzia prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 milioni fino ad un massimo di un miliardo, con facoltà di aumentare quest'ultimo, per le violazioni più gravi, fino al 10 per cento del volume di affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da parte dell'impresa che ha posto in essere l'infrazione ed in caso di reiterazione della

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

o) revoca la concessione in caso di gravi inadempienze da parte del soggetto esercente il servizio;

p) controlla che ciascun ente erogatore adotti, in base alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 1994 una carta di servizio pubblico con indicazione di *standards* dei singoli servizi e ne verifica il rispetto;

q) individua, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, gli specifici compiti di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. All'Autorità sono trasferiti tutti i compiti amministrativi esercitati da organi statali e dagli altri organi pubblici, anche a ordinamento autonomo, nel settore di competenza.

(Collocato, in diversa formulazione, quale lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del testo proposto dalla Commissione.)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei proponenti)

stessa la possibilità di imporre la sospensione dell'attività di impresa fino a sei mesi ovvero la sospensione o la revoca della concessione;

f) sia al riordino, sia alla soppressione degli uffici e delle piante organiche del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle competenze e funzioni attribuite alla istituenda Agenzia e previsione di criteri per l'utilizzazione del personale dei relativi uffici;

g) sia alla revisione, sia alla soppressione delle competenze degli organi preposti alla disciplina ed alla sorveglianza dei prezzi.

Art. 5.

(Relazione annuale)

1. L'Agenzia presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Parlamento entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 6.

(Poteri di segnalazione e doveri di informazione)

1. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e dei consumatori, l'Agenzia può avviare studi concernenti la generale evoluzione del settore e dei singoli servizi anche al fine di proporre o disporre modifiche delle condizioni tecniche, giuridiche ed economiche di svolgimento e di erogazione dei servizi.

2. Dei risultati degli studi di cui al comma 1, è data notizia al Consiglio, alla Commissione ed al Parlamento delle Comunità europee, al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso, ai Ministri

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Le lettere f) e g) sono collocate, in diversa formulazione, quale articolo 11 del testo proposto dalla Commissione.)

(Collocato, in diversa formulazione, quale lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 del testo proposto dalla Commissione.)

(Cfr. l'articolo 4 del testo proposto dalla Commissione.)

(Segue: *Testo d'iniziativa dei proponenti*)

competenti o ad altri enti locali e territoriali interessati.

3. In conformità con quanto disposto dai commi 1 e 2, l'Agenzia può esprimere pareri anche sulle iniziative legislative o regolamentari e rappresenta lo Stato italiano nei rapporti con la Commissione delle Comunità europee in ordine alla disciplina comunitaria dei settori sottoposti al suo controllo.

4. Al fine di garantire la trasparenza delle condizioni dei servizi, nonché la possibilità di migliore scelta da parte degli utenti ed una effettiva concorrenza, l'Agenzia assicura la massima pubblicità ed informazione circa le condizioni di svolgimento dei servizi ed il rispetto della normativa da essa adottata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Tariffe e corrispettivi di servizio)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per tariffe, i prezzi massimi unitari delle forniture e dei servizi agli utenti, al netto delle imposte; per le tariffe elettriche i prezzi unitari sono identici sull'intero territorio nazionale;

b) per corrispettivi di servizio, i ricavi unitari spettanti a ciascun esercente per le forniture e i servizi erogati all'utenza.

2. La eventuale differenza tra le tariffe elettriche percepite da ciascun esercente e il corrispettivo di esercizio spettantegli è regolata in un'apposita cassa conguaglio, su cui vigila l'Autorità competente ai sensi della presente legge.

3. Le tariffe per i servizi di fornitura dell'energia elettrica comprendono anche i sovrapprezzi derivanti dagli oneri connessi alla incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate, alla reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione e

(Segue: Testo d'iniziativa dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari e dalla chiusura definitiva di centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria delle nuove entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

4. I provvedimenti amministrativi già assunti dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo espressa abrogazione disposta dall'Autorità competente o da norme di legge. Il provvedimento CIP n. 6/1992, così come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994, conserva comunque la sua efficacia per i soggetti le cui proposte, relative alla installazione degli impianti di produzione dell'energia elettrica per mezzo di fonti rinnovabili e assimilate, siano state avanzate e ammesse alla verifica di compatibilità con l'esercizio del parco centrali dell'ENEL spa, anteriormente al primo aggiornamento del provvedimento stesso, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Poteri delle Autorità)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ogni Autorità:

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli in ordine al rispetto delle disposizioni di legge e degli atti di concessione nonché dei contratti di servizio di cui all'articolo 12;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei proponenti)

(Cfr., in diversa formulazione, l'articolo 4, comma 1, lettera e).)

(Cfr., in diversa formulazione, l'articolo 2, comma 4.)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

c) in caso di inosservanza dei propri provvedimenti irroga, ferme restando le sanzioni di natura penale, sanzioni amministrative pecuniarie di importi non inferiori a lire 50 milioni fino a un massimo di lire 1 miliardo, con facoltà di aumentare quest'ultimo, per le violazioni più gravi, fino al 10 per cento del volume di affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da parte dell'impresa che ha posto in essere l'infrazione; irroga altresì sanzioni amministrative pecuniarie di importi non superiori a lire 500 milioni in caso di mancata ottemperanza, da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli; nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri le Autorità irrogano sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire 30 milioni e non superiori a lire 300 milioni; in caso di reiterazione della violazione le Autorità possono imporre, ove le condizioni del servizio lo consentano, la sospensione dell'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero la sospensione o la revoca della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti non corretti nei confronti dell'utente, imponendo, se del caso, un indennizzo da corrispondere all'utente in correlazione con la durata del disservizio.

2. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni; le Autorità possono inoltre disporre perizie, analisi economiche e statistiche e consultare esperti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite procedure istruttorie idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei proponenti)

(Cfr., in diversa formulazione, l'articolo 2, comma 6.)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

4. I ricorsi avverso i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario e sono proposti in unico grado dinanzi alla Corte d'appello di Roma.

Art. 7.

(Organizzazione delle Autorità)

1. Le Autorità hanno autonomia organizzativa, contabile e amministrativa nei limiti dello stanziamento iscritto in un unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il rendiconto della gestione finanziaria di ciascuna di esse è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le Autorità, con propri regolamenti, deliberano le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti le modalità di assunzione e il trattamento giuridico ed economico del personale nonché l'ordinamento delle carriere, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione finanziaria, assicurando la trasparenza e la pubblicità delle entrate e delle spese.

3. I regolamenti di cui al comma 2 sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la conformità alla presente legge e li rende esecutivi con proprio decreto entro il termine di venti giorni dal ricevimento a meno che, entro il medesimo termine, non intenda formulare proprie osservazioni. Queste ultime devono essere documentate, in un unico

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei proponenti)

(Cfr., in diversa formulazione, l'articolo 3.)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

contesto, sull'insieme del regolamento e delle singole disposizioni che lo compongono. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

Art. 8.

(Personale delle Autorità)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, è definita la pianta organica di ciascuna Autorità che non può eccedere le 80 unità.

2. Per la copertura dei posti in organico si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge si provvederà mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale posto in mobilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a seguito del riordino delle funzioni previste dall'articolo 11.

3. Le Autorità possono assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di 40 unità per ciascuna. Ogni Autorità può inoltre avvalersi, ove necessario, di esperti e collaboratori esterni per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato, in numero non superiore a dieci, di durata non superiore a quattro anni.

4. Il personale in servizio presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico nè esercitare altra attività professionale, commerciale o industriale,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei proponenti)

Art. 7.

(Normativa sulla concorrenza)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 non si applicano alle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, limitatamente agli aspetti espressamente regolamentati dalla competente Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore.

Art. 9.

(Conciliazione)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le condizioni, i termini perentori e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione in contraddittorio presso le Autorità, nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio.

2. Fino alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di conciliazione, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale il quale, se proposto, è improcedibile.

3. L'Autorità investita del tentativo di conciliazione può disporre provvedimenti temporanei diretti a ristabilire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

4. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

Art. 10.

(Normativa sulla concorrenza)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le imprese operanti nei settori dei servizi di pubblica utilità, in relazione ai quali operino appositi organismi di regolazione, l'Autorità resta competente limitatamente alle operazioni di fusione e di concentrazione».

(Segue: Testo d'iniziativa dei proponenti)

(Cfr., in diversa formulazione, l'articolo 4, comma 1, lettere f) e g.)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esprime parere obbligatorio alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali di pubblica utilità a rete.

Art. 11.

(Soppressione e riordino di uffici)

1. In applicazione dell'articolo 4, comma 2, sono soppressi gli organi statali o pubblici, anche collegiali, che svolgono funzioni amministrative nel settore di competenza delle Autorità; cessano altresì le competenze esercitate in materia dal comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla soppressione, al conseguente riordino degli uffici e all'assegnazione del personale.

Art. 12.

(Concessione e contratto di servizio)

1. I servizi sono esercitati in regime di concessione nei casi espressamente previsti dalla legge. Le relative concessioni hanno carattere oneroso e contengono l'indicazione degli obiettivi generali da realizzare nello svolgimento dei servizi, garantendo un equo trattamento tra tutti i soggetti esercenti i medesimi. La scelta dei concessionari avviene nel rispetto della normativa comunitaria.

2. L'esercizio dei servizi, in qualsiasi forma effettuato, è disciplinato da contratti di servizio stipulati fra l'Autorità

(Segue: Testo d'iniziativa dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

competente e il gestore del servizio che definiscono tra l'altro:

a) la specificazione degli obiettivi generali da perseguire nella gestione del servizio;

b) gli obblighi reciproci relativi allo svolgimento del servizio;

c) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento del contratto;

d) le modalità e le procedure di indennizzo automatico;

e) le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di servizio medesimo.

3. Il contratto impegna il gestore a predisporre una carta dei servizi nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.

4. Le determinazioni delle Autorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), costituiscono modifica o integrazione del contratto di servizio.

Art. 13.

(Finanziamento)

1. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, valutato in lire 10 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede:

a) quanto a lire 5 miliardi, a decorrere dal 1995, mediante quota parte dei proventi derivanti dal rilascio delle concessioni di cui all'articolo 4;

b) quanto a lire 5 miliardi, a decorrere dal 1995, mediante contributo a valere sul bilancio di esercizio dei soggetti esercenti il servizio come derivanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente.

2. Le somme di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in un unico capitolo nello

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa dei proponenti*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. A decorrere dal 1996 i soggetti esercenti i servizi di cui all'articolo 2, sono tenuti a versare all'entrata del Bilancio dello Stato, entro il 31 luglio di ogni anno, un contributo di importo pari allo 0,5 per mille dei corrispettivi di servizio percepiti nell'ultimo esercizio sociale o finanziario, secondo modalità fissate con proprio decreto dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

